



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Fallimentare Ufficio di Milano

SECONDA CIVILE

R.G. 107 2020

Il giudice designato,

letta l'istanza del Liquidatore di remissione degli atti a questo Giudice designato, ai fini della formazione dello stato passivo in relazione alle osservazioni proposte da [redacted] ritenuto di dover condividere la posizione espressa sul punto dal Liquidatore, in forza delle seguenti considerazioni:

- gli artt. 2753 e 2754 c.c. prevedono il privilegio per i crediti dipendenti da omissioni contributive per le forme di tutela previdenziale e assistenziale obbligatorie e il fondamento, ex art. 2745 c.c., dei suddetti privilegi s'invera nell'interesse pubblico al reperimento e alla conservazione delle fonti di finanziamento della previdenza sociale, sì che Il concetto di "obbligatorietà" sancito nell'art. 2754 c.c. e riferito anche all'art. 2753 c.c. deve essere interpretato in una lettura sistematica con gli artt. 2114 e 2115 c.c. che individuano la fonte dell'obbligatorietà nella legge (cfr. ex multis Cass., n. 13771/2015 e Cass., n. 3878/2019: "La causa del credito, in considerazione della quale la legge accorda il privilegio generale sui mobili del datore di lavoro per i contributi di previdenza sociale di cui agli artt. 2753 e 2754 c.c., va individuata nell'interesse pubblico al reperimento ed alla conservazione delle relative fonti di finanziamento; detto fine non può dirsi tutelato dagli enti privati che, pur portatori di interessi collettivi, gestiscono forme integrative di previdenza ed assistenza, sicché i contributi non versati all'Ente nazione di previdenza e di Assistenza Farmacisti, da parte di un iscritto dichiarato fallito, hanno rango chirografario e non sono assistiti dal predetto privilegio, in quanto non sono dovuti ex lege, trovando, piuttosto, fonte nella contrattazione collettiva"; in sede di merito, cfr., da ultimo, Trib. Torino, 11 luglio 2019);

- le forme di assistenza e previdenza gestite da enti, fondi o casse di categoria, per lo più di natura integrativa, prevedono un obbligo di versamento contributivo in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori sulla scorta di regolamentazioni pattizie e non di disposizione di legge;

rilevato che la [redacted] a è la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, che assicura la tutela previdenziale degli ingegneri ed architetti che svolgono la libera professione e non godono di altra copertura assicurativa, tant'è che uno dei requisiti per l'iscrizione è il non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria; di tal

ché i contributi alla stessa dovuti- sia quello soggettivo (obbligatorio per gli iscritti), che quello facoltativo (volontario) e quello integrativo (obbligatorio per i professionisti iscritti all'albo professionale e titolari di partita IVA)- non sono equiparabili a quelli dovuti per l'assistenza obbligatoria all'Inps, ma sono equiparabili ai contributi che vengono corrisposti dai vari professionisti alle rispettive casse di previdenza, con conseguente insussistenza dei richiamati presupposti previsti per il riconoscimento del rango privilegiato (sulla graduazione del credito di Inarcassa si è pronunciato, nei termini di cui al presente provvedimento, Trib. Torino, 11 luglio 2019);

P.Q.M.

visto l'art. 14-octies, l. n. 3 del 2012, forma lo stato passivo ammettendo il credito di al grado chirografario.

Milano, lì 13/07/2021

Il giudice designato
Dott. Carmelo Barbieri